



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 161** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 185/AA al N. 201/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 185/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 24 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Klaudio MARKU e della società G.S.D. FLORIAGAFIR BELLARIVA avente ad oggetto la seguente condotta:

KLAUDIO MARKU, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver, in data 18/11/2019, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società G.S.D. FLORIAGAFIR BELLARIVA, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere;

G.S.D. FLORIAGAFIR BELLARIVA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nell'interesse della quale il calciatore suddetto ha commesso i fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Klaudio MARKU e dal Sig. Paolo Ricci, in qualità di legale rappresentante, per conto della società G.S.D. FLORIAGRAFIR BELLARIVA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Klaudio MARKU, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società G.S.D. FLORIAGAFIR BELLARIVA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 186/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 145 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio BALTIERI, Filippo DAMINI e Andrea MORETTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO BALTIERI, all'epoca dei fatti tesserato per la ACD San Martino Speme, in violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi sottratto all'obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva, senza giustificarne un legittimo impedimento, ancorché ritualmente convocato nei giorni 18.09.2020 ore 11,30 e 24.09.2020 ore 11,30 dalla Procura Federale, per essere sentito in audizione come persona informata dei fatti oggetto del presente procedimento;

FILIPPO DAMINI, all'epoca dei fatti contestati tesserato in qualità di allenatore della ACD San Martino Speme, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94, comma 1, delle NOIF, per avere simulato con il Presidente della Società signor Pellizzoni Bruno, per le stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, un rapporto contrattuale di prestazione gratuita, depositando in Lega Nazionale Dilettanti in sede di annuale tesseramento una dichiarazione sottoscritta da entrambi, mentre in realtà lo stesso per la resa attività di allenatore della prima squadra della ACD San Martino Speme era retribuito con una somma mensile pari a 700/800 euro;

ANDREA MORETTO, all'epoca dei fatti socio della Società ACD San Martino Speme, in violazione degli articoli 2, comma 1, 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi sottratto all'obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva, senza giustificarne un legittimo impedimento, ancorché ritualmente convocato nei giorni 18.09.2020 ore 11,30 e 24.09.2020 ore 11,30 dalla Procura Federale, per essere sentito in audizione come persona informata dei fatti oggetto del presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabrizio BALTIERI, Filippo DAMINI e Andrea MORETTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Fabrizio BALTIERI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Filippo DAMINI, e di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea MORETTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 187/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1116 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CONGEDO, Giuseppe PALAIA, Saverio STICCHI DAMIANI, e della società U.S. LECCE S.P.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CONGEDO, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società U.S. Lecce S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 6/6/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 30/5/2020;

in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 19/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 14/6/2020; nonché per non aver eseguito il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 19/6/2020 svolto a distanza di 15 giorni dal precedente del 4/6/2020;

GIUSEPPE PALAIA, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società U.S. Lecce S.p.A. in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 6/6/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 30/5/2020;

in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test del

tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 19/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 14/6/2020; nonché per non aver eseguito il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 19/6/2020 svolto a distanza di 15 giorni dal precedente del 4/6/2020;

SAVERIO STICCHI DAMIANI, Presidente e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società U.S. Lecce S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 6/6/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 30/5/2020;

in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 19/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 14/6/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 19/6/2020 svolto a distanza di 15 giorni dal precedente del 4/6/2020;

U.S. LECCE S.P.A., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe CONGEDO, Giuseppe PALAIA, Saverio STICCHI DAMIANI, e dal Sig. Alessandro Adamo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. LECCE S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 470,00 (quattrocentosettanta) di ammenda per il Sig. Giuseppe CONGEDO, di € 470,00 (quattrocentosettanta) di ammenda per il Sig. Giuseppe PALAIA, di € 940,00 (novecentoquaranta) di ammenda per il Sig. Saverio STICCHI DAMIANI, e di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta) di ammenda per la società U.S. LECCE S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 188/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1161 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CONGEDO, Giuseppe PALAIA e Saverio STICCHI DAMIANI, e della società U.S. LECCE S.P.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CONGEDO, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società U.S. Lecce S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 30/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 25/7/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 10/7/2020 a distanza di 21 giorni dal precedente del 19/6/2020;

GIUSEPPE PALAIA, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società U.S. Lecce S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 30/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 25/7/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 10/7/2020 a distanza di 21 giorni dal precedente del 19/6/2020;

SAVERIO STICCHI DAMIANI, Presidente e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società U.S. Lecce S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F.

e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 30/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 25/7/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 10/7/2020 a distanza di 21 giorni dal precedente del 19/6/2020;

U.S. LECCE S.P.A., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe CONGEDO, Giuseppe PALAIA e Saverio STICCHI DAMIANI, e dal Sig. Alessandro Adamo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. LECCE S.P.A.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 190,00 (centonovanta) di ammenda per il Sig. Giuseppe CONGEDO, di € 190,00 (centonovanta) di ammenda per il Sig. Giuseppe PALAIA, di € 375,00 (trecentosettantacinque) di ammenda per il Sig. Saverio STICCHI DAMIANI, e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società U.S. LECCE S.P.A.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 189/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 274 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Davide CALABRIA e della società A.C. MILAN S.P.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE CALABRIA, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine della gara del campionato di Serie A *F.C. Internazionale Milano S.p.A. – A.C. Milan S.p.A.*, disputata allo Stadio San Siro in data 17 ottobre 2020, esultato per la vittoria conseguita dalla propria squadra, indirizzando nei confronti della tifoseria della squadra avversaria un plateale gesto volgare ed offensivo, mostrando con la mano sinistra il dito medio in atteggiamento di provocazione verso la tifoseria avversaria, comprovante un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà e probità dettati dal Codice di Giustizia Sportiva;

A.C. MILAN S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione addebitata al proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide CALABRIA, e dal Sig. Ivan Efthimios GAZIDIS, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. MILAN S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.000,00 (quattromila) di ammenda per il Sig. Davide CALABRIA, e di € 4.000,00 (quattromila) di ammenda per la società A.C. MILAN S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 190/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1156 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Umberto VANGONE e della società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB avente ad oggetto la seguente condotta:

UMBERTO VANGONE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società SSD BRINDISI FC, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver sottoscritto e depositato l'accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 relativo al calciatore Santiago Matias Dorato (tesseramento del 21.12.2019);

S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Umberto VANGONE e dal Sig. Gino Montella, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Umberto VANGONE e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 191/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1120 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea CAUSARANO, Guido FIENGA, Massimo MANARA, e della società A.S. ROMA S.P.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA CAUSARANO, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S. Roma S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 23/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 18/6/2020;

GUIDO FIENGA, CEO e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S. Roma S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 23/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 18/6/2020;

MASSIMO MANARA, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S. Roma S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con

riferimento al test eseguito in data 23/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 18/6/2020;

A.S. ROMA S.P.A., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati al momento dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea CAUSARANO, Guido FIENGA, Massimo MANARA, e dal Sig. Manuel Zubiria Furest, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S. ROMA S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.500,00 (millecinquecento) di ammenda per il Sig. Andrea CAUSARANO, di € 1.500,00 (millecinquecento) di ammenda per il Sig. Guido FIENGA, di € 1.500,00 (millecinquecento) di ammenda per il Sig. Massimo MANARA, e di € 2.000,00 (duemila) di ammenda per la società A.S. ROMA S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N.192/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 8 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Modesto CORNACCHIA e Fabrizio PASCUCCI, e della società SSDSRL NOVAUTO PRO ROMA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

MODESTO CORNACCHIA, allenatore di base cod. 48.830 - tesserato con la SSDRL Novauto Pro Roma Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, e art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto nella stagione sportiva 2019/2020, e precisamente nel mese di giugno 2020, attività di proselitismo o attività comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento ed al collocamento di giovani calciatori tesserati con la ASD Tor Lupara 1968 verso la SSDRL Novauto Pro Roma Calcio, società presso la quale il Sig. Cornacchia era tesserato. Tale attività - come confermato in sede di audizione dallo stesso Cornacchia - è consistita nel contattare via whatsapp alcuni giovani calciatori appartenenti al Tor Lupara (Sig.ri Lavenia Nicolas, Casciano Daniele, Dominici Giordano e Simoni Amarildo) al fine di ottenere dagli stessi un futuro loro tesseramento con la SSDRL Novauto Pro Roma Calcio;

FABRIZIO PASCUCCI, presidente della SSDRL Novauto Pro Roma Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Modesto Cornacchia di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020, e precisamente nel mese di giugno 2020, attività di proselitismo o attività comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento ed al collocamento di giovani calciatori tesserati con la ASD Tor Lupara 1968 verso la SSDRL Novauto Pro Roma Calcio, società di cui il Pascucci era presidente. Tale attività - come confermato in sede di audizione dallo stesso Cornacchia - è consistita nel contattare via whatsapp alcuni giovani calciatori appartenenti al Tor Lupara (Sig.ri Lavenia Nicolas, Casciano Daniele, Dominici Giordano e Simoni Amarildo) al fine di ottenere dagli stessi un futuro loro tesseramento con la SSDRL Novauto Pro Roma Calcio;

SSDSRL NOVAUTO PRO ROMA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i Sig.ri Modesto Cornacchia e Fabrizio Pascucci al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Modesto CORNACCHIA e dal Sig. Fabrizio PASCUCCI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDSRL NOVAUTO PRO ROMA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Modesto CORNACCHIA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio PASCUCCI, e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società SSDSRL NOVAUTO PRO ROMA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 193/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 945 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro AGRIFOGLIO, Lorenzo AGUZZI, Claudio BURIOLI, Oreste CAVALIERE, Gianluca CHIPELLINI, Fabio MARCHESE, e delle società A.S.D. A.V.C. VOGHERESE 1919 e A.S.D. POLISPORTIVA VOGHERESE avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO AGRIFOGLIO, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società ASD AVC Vogherese 1919, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 4, delle NOIF, per aver svolto attività nella stagione 2019/2020 per la società ASD Polisportiva Vogherese nonostante fosse tesserato per la società ASD AVC Vogherese 1919 per la medesima stagione sportiva;

LORENZO AGUZZI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore per la società ASD AVC Vogherese 1919, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività nella stagione 2019/2020 per la società ASD Polisportiva Vogherese, nonostante fosse tesserato per la società ASD AVC Vogherese 1919 per la medesima stagione sportiva;

CLAUDIO BURIOLI, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Polisportiva Vogherese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto l'accordo con la ASD AVC Vogherese 1919, non trasmesso alla Federazione e, pertanto, avente valenza unicamente tra le parti, in base al quale la società ASD Polisportiva Vogherese ha assunto la conduzione senza titolo del settore di base della predetta ASD AVC Vogherese 1919, introitando le somme derivanti dall'iscrizione dei calciatori; ed altresì in relazione all'art. 37, comma 1, della NOIF, per aver utilizzato i sigg.ri Fabio Marchese e Lorenzo Aguzzi, soggetti tesserati in qualità di Dirigenti accompagnatori per la società ASD AVC Vogherese 1919 nella stessa stagione sportiva, e all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver impiegato i sigg.ri Gianluca Chiellini e Alessandro Agrifoglio, soggetti tesserati in qualità di Tecnici per la società ASD AVC Vogherese 1919 nella stessa stagione sportiva;

ORESTE CAVALIERE, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD AVC Vogherese 1919, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 43 delle NOIF ed al C.U. n. 1 s.s. 2019/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver permesso che il calciatore Filippo Pietro Ventrella, di anni 12 compiuti, svolgesse attività sprovvisto di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per mesi due, ovvero dalla data del tesseramento in data 13.09.2019 alla data del certificato 13.11.2019; altresì in relazione all'art. 37, comma 1 delle NOIF per aver favorito l'impiego da parte della ASD Polisportiva Vogherese, mediante la sottoscrizione dell'accordo datato 30.07.2018 con quest'ultima società, dei sigg.ri Fabio Marchese e Lorenzo Aguzzi, soggetti tesserati in qualità di Dirigenti accompagnatori per la società ASD AVC Vogherese 1919 nella stessa stagione sportiva, e all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver favorito l'impiego da parte

della ASD Polisportiva Vogherese, mediante la sottoscrizione dell'accordo datato 30.07.2018 con quest'ultima società, i sigg.ri Gianluca Chiellini e Alessandro Agrifoglio, soggetti tesserati in qualità di Tecnici per la società ASD AVC Vogherese 1919 nella stessa stagione sportiva;

GIANLUCA CHIELLINI, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società ASD AVC Vogherese 1919, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 4, delle NOIF e all'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto attività nella stagione 2019/2020 per la società ASD Polisportiva Vogherese, nonostante fosse tesserato per la società ASD AVC Vogherese 1919 per la medesima stagione sportiva;

FABIO MARCHESE, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore per la società ASD AVC Vogherese 1919, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, delle NOIF, per aver svolto attività nella stagione 2019/2020 per la società ASD Polisportiva Vogherese, nonostante fosse tesserato per la società ASD AVC Vogherese 1919 per la medesima stagione sportiva;

A.S.D. A.V.C. VOGHERESE 1919, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati;

A.S.D. POLISPORTIVA VOGHERESE, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro AGRIFOGLIO, Lorenzo AGUZZI, Claudio BURIOLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA VOGHERESE, Oreste CAVALIERE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. A.V.C. VOGHERESE 1919, Gianluca CHIELLINI e Fabio MARCHESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Alessandro AGRIFOGLIO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo AGUZZI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Claudio BURIOLI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Oreste CAVALIERE, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Gianluca CHIELLINI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabio MARCHESE, di € 500 (cinquecento) di ammenda per la società A.S.D. A.V.C. VOGHERESE 1919, e di € 500 (cinquecento) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA VOGHERESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 194/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1115 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Anthony GAMBIN e della società S.S.D. VALDALPONE RONCÀ avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTHONY GAMBIN, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD Valdalpone Roncà, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere un condotta violenta nei confronti del calciatore della squadra avversaria, sig. Ciro Guarino, colpendolo al volto e provocandogli un trauma in occasione della gara *AC Zevio 1925 SCSSD ARL – SSD Valdalpone Roncà* del 16.02.2020;

S.S.D. VALDALPONE RONCÀ, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia sportiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato sig. Anthony Gambin;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Anthony GAMBIN e dal Sig. Giuseppe Steccanella, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. VALDALPONE RONCÀ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Anthony GAMBIN, e di € 600,00 (seicento) di ammenda per la S.S.D. VALDALPONE RONCÀ;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 195/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 193 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Antonio PUTAGGIO avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PUTAGGIO, allenatore di base all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD Dolce Onorio Folgore, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, al C.U. n. 1, punto 14, s.s.19-20 LND del 1.7.2019, agli artt. 91 e 94 delle NOIF, per avere, in data 26.8.2019, sottoscritto un accordo economico con la società ASD Dolce Onorio Folgore per la conduzione della prima squadra partecipante al campionato di Promozione (C.R. Sicilia), concordando ed indicando un massimale di Euro 9.900,00, superando in tal modo il massimale previsto per il premio di tesseramento in favore degli allenatori di società militanti nel campionato di Promozione s.s. 19-20 dal Consiglio Direttivo della L.N.D. fissato in euro 8.000,00;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio PUTAGGIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Antonio PUTAGGIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 196/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1139 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea ANDREAZZOLI e Fabio OPPICELLI, e della società CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA ANDREAZZOLI, Responsabile Sanitario della società Carrarese Calcio 1908 Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 del cronoprogramma indicato dalla CTS Federale in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/6/2020, del test eseguito in data 22/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 17/6/2020, del test eseguito in data 6/7/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 30/6/2020, del test eseguito nei confronti del calciatore AGYEI Daniel Kofi in data 30/6/2020 a distanza di 8 giorni dal precedente del 22/6/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 23/6/2020 a distanza di 17 giorni dal precedente del 6/6/2020, del test eseguito in data 9/7/2020 a distanza di 16 giorni dal precedente del 23/6/2020;

FABIO OPPICELLI, Presidente del CDA e Legale Rappresentante della società Carrarese Calcio 1908 Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 del cronoprogramma della CTS Federale, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/6/2020, del test eseguito in data 22/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 17/6/2020, del test eseguito in data 6/7/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 30/6/2020, del test eseguito nei confronti del calciatore AGYEI Daniel Kofi in data 30/6/2020 a distanza di 8

giorni dal precedente del 22/6/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 23/6/2020 a distanza di 17 giorni dal precedente del 6/6/2020, del test eseguito in data 9/7/2020 a distanza di 16 giorni dal precedente del 23/6/2020;

CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascritti al proprio Legale Rappresentante e ai propri Dirigenti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea ANDEAZZOLI e dal Sig. Fabio OPPICELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.500,00 (millecinquecento) di ammenda per il Sig. Andrea ANDEAZZOLI, di € 1.500,00 (millecinquecento) di ammenda per il Sig. Fabio OPPICELLI, e di € 2.000,00 (duemila) di ammenda per la società CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 197/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 11 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Settimo PIZZOLATO e della società S.S.D.A.R.L.VILLORBA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

SETTIMO PIZZOLATO, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. VILLORBA CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 23, delle N.O.I.F. nonché degli artt. 33, 37, e 40 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o, comunque, non impedito che, nella stagione sportiva 2019/2020, il sig. Gianluca Saccon, in costanza di formale tesseramento quale calciatore della U.S.D. BARBISANO ECLISSE A.S.D., e in assenza della prevista sospensione svolgesse, di fatto, attività quale collaboratore tecnico del Settore Giovanile e Scolastico e allenatore della squadra Pulcini 2009 della A.S.D. VILLORBA CALCIO; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dagli art. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2019/2020, consentito e comunque non impedito al tecnico, non tesserato, sig. Gianluca Saccon, di svolgere attività collegata, direttamente o indirettamente, al trasferimento e al collocamento di giovani calciatori della A.S.D. VILLORBA CALCIO; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 37, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n.1, punto 14) del 1° luglio 2019, per aver pattuito o comunque consentito che venisse pattuito, nella stagione 2019/2020, con l'allenatore Gianluca Saccon un premio di tesseramento lordo annuale di euro 8.000,00, dunque, superiore al massimale fissato dalla richiamata normativa per la categoria "squadre minori" pari ad euro 2.500,00; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere proposto ed elaborato una strategia difensiva tesa ad occultare la verità, inducendo i tesserati a dichiarare il falso e, comunque per avere consentito e non impedito che i signori Luigino Michielin, Andrea Brunello, Dario Dal Corobbo, Costantino Fava e Matteo Scattolin adottassero condotte potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini, rendendo dichiarazioni false e tacendo informazioni rilevanti in merito ai fatti sui quali sono stati chiamati a deporre dalla Procura Federale;

S.S.D. A R.L. VILLORBA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Settimo PIZZOLATO in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. A R.L. VILLORBA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Settimo PIZZOLATO e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. A R.L. VILLORBA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 198/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 950bis pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Rocco D'AIELLO avente ad oggetto la seguente condotta:

ROCCO D'AIELLO, nella stagione sportiva 2019/2020 calciatore tesserato per la società S.S.D. Casarano Calcio s.r.l., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dalle Disposizioni Preliminari e dall'art. 5.3, comma 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della F.I.G.C., per essersi avvalso dell'opera dell'Agente Sportivo sig. Giovanni Massa in occasione della stipula dell'accordo economico con la società S.S.D. Casarano Calcio s.r.l. per la stagione sportiva 2019 - 2020, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rocco D'AIELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Rocco D'AIELLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 199/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 88 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio CAPUANO, Marco COLOMBINI, Paolo VIOLA e della società A.S.D. PONTEVECCHIO avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO CAPUANO, tesserato, in qualità di dirigente accompagnatore, nella stagione sportiva 2019/2020, per la Società A.C. MAGENTA e per la società A.S.D. PONTEVECCHIO nella stagione sportiva 2020/2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo, in concorso coi Sig.ri COLOMBINI Marco e VIOLA Paolo, nell'arco temporale maggio/giugno 2020, attraverso incontri e messaggi WhatsApp, fatto opera di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione 2019/2020 per la Società A.C. MAGENTA, al fine di tesserarli per la società A.S.D. PONTEVECCHIO nella stagione sportiva seguente;

MARCO COLOMBINI, tesserato, con la qualifica di allenatore di base, nella stagione sportiva 2019/2020, per la Società A.C. MAGENTA e di dirigente-allenatore in attesa della convalida di tesseramento per la società A.S.D. PONTEVECCHIO nella stagione sportiva 2020/2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo, in concorso coi Sig.ri VIOLA Paolo e CAPUANO Fabio, nell'arco temporale maggio/giugno 2020, attraverso incontri e messaggi WhatsApp, fatto opera di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione 2019/2020 per la Società A.C. MAGENTA, al fine di tesserarli per la società A.S.D. PONTEVECCHIO nella stagione sportiva seguente;

PAOLO VIOLA, tesserato, in qualità di dirigente accompagnatore, nella stagione sportiva 2019/2020, per la Società A.C. MAGENTA e per la società A.S.D. PONTEVECCHIO nella stagione sportiva 2020/2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo, in concorso coi Sig.ri COLOMBINI Marco e CAPUANO Fabio, nell'arco temporale maggio/giugno 2020, attraverso incontri e messaggi WhatsApp, fatto opera di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione 2019/2020 per la Società A.C. MAGENTA, al fine di tesserarli per la società A.S.D. PONTEVECCHIO nella stagione sportiva seguente;

A.S.D. PONTEVECCHIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata dai Sig.ri COLOMBINI Marco, CAPUANO Fabio

e VIOLA Paolo l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio CAPUANO, Marco COLOMBINI, Paolo VIOLA e dal Sig. Daniele Tosi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PONTEVECCHIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabio CAPUANO, 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Marco COLOMBINI, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo VIOLA, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. PONTEVECCHIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 200/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 218 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Marco COLAIZZO, e della società POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO COLAIZZO, Presidente e legale rappresentante della società POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D., in violazione di cui all'art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste ai punti 2, 5 e 10 del C.U. n. 119 – Dipartimento Interregionale – L.N.D. pubblicato in Roma il 30/06/2020, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 24/07/2020, la documentazione riguardante: il verbale assemblea, l'originale della fidejussione, la convenzione campo da giuoco, e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il Sig. Marco COLAIZZO era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco COLAIZZO e dalla società POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Marco COLAIZZO, e di € 1.500,00 (millecinquecento) di ammenda per la società Pol. OLYMPIA A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 201/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 128 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Cristian BACCALINI, Paolo COLOMBO, Simona SCURATI e Ugo TOMASELLI, e della società CSR. D. AZALEE, avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIAN BACCALINI, Direttore Sportivo della società CSR. D. AZALEE, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 106 delle NOIF, per avere concordato, per lo svincolo della calciatrice Gioia De Vincenzi, la corresponsione di una somma di denaro qualificata indebitamente come "indennizzo per la mancata fruizione di prestazioni sportive dell'atleta";

PAOLO COLOMBO, allenatore di base, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37 e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico in quanto ha svolto, quando ancora la stagione 2019/2020 non era conclusa, attività di proselitismo nei confronti della calciatrice Gioia De Vincenzi, tesserata con la S.S. Dresano A.S.D., contattandola, tramite la chat di whatsapp, al fine di farla tesserare per la stagione 2020/2021 con la società CSR. D. Azalee di Gallarate;

SIMONA SCURATI, Segretario Amministrativo della società CSR. D. AZALEE, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 106 delle NOIF, per avere concordato, per lo svincolo della calciatrice Gioia De Vincenzi, la corresponsione di una somma di denaro qualificata indebitamente come "indennizzo per la mancata fruizione di prestazioni sportive dell'atleta";

UGO TOMASELLI, Presidente della società CSR. D. AZALEE, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 106 delle NOIF, per avere concordato, per lo svincolo della calciatrice Gioia De Vincenzi, la corresponsione di una somma di denaro qualificata indebitamente come "indennizzo per la mancata fruizione di prestazioni sportive dell'atleta";

CSR. D. AZALEE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Cristian BACCALINI, Paolo COLOMBO, dalla Sig.ra Simona SCURATI, e dal Sig. Ugo TOMASELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CSR. D. AZALEE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Cristian BACCALINI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Paolo COLOMBO, di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Simona SCURATI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ugo TOMASELLI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società CSR. D. AZALEE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina